



Ordinanza n. 30 del 11 maggio 2020

Oggetto: MODIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 30 APRILE 2020 – MODIFICA ORARI DI ACCESSO AL PUBBLICO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, recante 'Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19';

VISTO il Decreto-Legge 25 Marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTI i DPCM dell'1/03/2020, del 4/03/2020, dell'8/03/2020, del 9/03/2020, dell'11/03/2020, del 22/03/2020, dell'1/04/2020 e del 10/04/2020 recanti misure urgenti per il contenimento della diffusione del virus COVID-19;

RICHIAMATE:

- la propria precedente ordinanza n. 16 del 12/03/2020 "Chiusura al pubblico del civico cimitero dal 14.03.2020 al 03.04.2020.", con la quale veniva ordinata l'immediata chiusura al pubblico del Cimitero Comunale fino al 03/04/2020 (incluso), salvo eventuali modifiche o proroghe;
- le successive ordinanze n. 21 del 02/04/2020 e n. 23 dell'11.04.2020, di pari oggetto, con le quali il divieto di accesso veniva prorogato, rispettivamente, al giorno 13/04/2020 e al giorno 03/05/2020;
- l'ordinanza sindacale n. 25 del 30 aprile 2020 recante "Revoca ordinanza sindacale n. 16 del 12 marzo 2020 – Apertura parziale del Cimitero comunale.", con la quale è stata disposta la riapertura al pubblico del civico cimitero, con i seguenti orari di apertura: tutti i giorni da martedì a domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 – chiusura totale il lunedì;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

RITENUTO che possano essere ampliati gli orari di apertura al pubblico del cimitero, adeguatamente regolamentata e rispettosa delle norme di protezione individuali quali la mascherina ed i guanti, nonché la distanza interpersonale di almeno un metro, così come disposto dalle norme per contrastare la diffusione del virus Covid-19;

CONSIDERATO che il cimitero è collocato fuori dal perimetro urbano ed è dotato di un adeguato parcheggio, tale da consentire una distanza idonea tra le persone che vi accedono;

VISTI

- L'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al SINDACO, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Gli art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;
- Il decreto legislativo n°112 del 31 marzo 1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;
- L'art. 650 c.p. dal titolo “Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità”, secondo cui chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene, è punito, se il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino ad Euro 206,00;
- Lo statuto comunale;

ORDINA

Per i motivi descritti nelle premesse,

- **La revoca della propria ordinanza sindacale n. 25 del 30/04/2020;**
- **L'apertura del cimitero comunale dal 12 maggio 2020 con gli ordinari orari di apertura primaverile-estivo, ovvero con il seguente orario e prescrizioni:**
 - **ORARI DI APERTURA: TUTTI I GIORNI DA MARTEDÌ A DOMENICA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 13:00 E DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00. CHIUSURA TOTALE IL LUNEDÌ.**
 - **L'ACCESSO AVVERRA' SOLO DALL'INGRESSO CENTRALE (ADIACENTE IL PIAZZALE DEL CIMITERO).**
 - **NEI GIORNI IN CUI SONO PREVISTI FUNERALI, IL CIMITERO SARA' CHIUSO AL PUBBLICO, TRANNE CHE A N. 15 CONGIUNTI DEL DECEDUTO, AI SENSI DEL D.P.C.M. DEL 26 APRILE 2020.**
- **Coloro che avranno accesso al cimitero dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:**
 - **essere muniti di dispositivi di sicurezza individuali quali mascherine e guanti;**
 - **mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone;**
 - **non creare assembramenti di persone;**
 - **a tal fine gli operatori cimiteriali vigileranno sul rispetto delle disposizioni sopracitate;**

L'efficacia della presente ordinanza decorre dal 12 maggio 2020 ed ha validità, per la parte relativa alle prescrizioni, fino al termine dell'emergenza sanitaria Covid-19, salvo nuovo provvedimento.

Le disposizioni, di cui alla presente ordinanza possono essere oggetto di ulteriori integrazioni o eventuali modifiche, in ragione dell'evoluzione del quadro epidemiologico e delle sopravvenute disposizioni normative o amministrative nazionali.

AVVERTE

le violazioni della presente ordinanza sono punite ai sensi dell'art 650 del Codice Penale.

DISPONE

che il Comando di Polizia Municipale è incaricato all'esatta esecuzione della presente Ordinanza e della notifica per gli adempimenti di competenza;

DEMANDA

di trasmettere la presente ordinanza sarà trasmessa a:

- Prefetto della Provincia di Latina
- Alla Regione Lazio;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Al Responsabile dell'Area 3.2 – Servizi Cimiteriali;
- Al Custode Cimiteriale;
- Settore Polizia Locale;
- Comando Stazione Carabinieri – Sonnino;

Ai vari uffici del Comune di Sonnino per l'affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi, la realizzazione di pubblici avvisi e la pubblicazione sul sito internet del Comune di Sonnino al seguente indirizzo: www.comune.sonnino.latina.it ed altre forme di pubblicazione ritenute opportune.

COMUNICA

a norma dell'art. 3, 4° comma della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro 60 giorni dalla notifica, in applicazione del D.Lgs. 2 Luglio 2010 n° 104, oppure al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica, in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, 11 maggio 2020

IL SINDACO
Luciano De Angelis